SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. **118.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico . . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 aprile 2003.

Modalità di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (misure relative al fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri). Pag. 7

Ministero della salute

DECRETO 28 marzo 2003.

Recepimento della direttiva n. 2002/66/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Pag. 9

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Idrosan» . . . . . Pag. 13

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Toxifly» . . . . . Pag. 13

DECRETO 15 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax» . . . . . Pag. 14

DECRETO 15 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedotus» . . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 aprile 2003.

Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale . . . . . Pag. 15

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione della misura dei contributi conto interessi, anno 2002 . . . . . Pag. 16

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione della misura dei contributi conto interessi, anno 2003. . . . . Pag. 17

Ministero delle attività produttive

DECRETO 5 maggio 2003.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila . . . . Pag. 18

DECRETO 9 maggio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di consumo battipagliese «CON. BA.» a r.l., in Battipaglia. . . . . Pag. 19

DECRETO 9 maggio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della cooperativa agricola «Media Valle dell'Amaseno soc. coop. a r.l.», in Latina . . . . Pag. 19

DECRETO 16 maggio 2003.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, a favore delle produzioni ceramiche. Pag. 20

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 maggio 2003.

Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici . . Pag. 21

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 22 maggio 2003.

Modifica al decreto 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

DETERMINAZIONE 7 maggio 2003.

Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi. (Determinazione n. 2) . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 16 aprile 2003, n. **3/DPF**.

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote . . . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Istituzione del Consolato onorario in Denpasar (Indonesia). . . . . Pag. 26

Ministero dell'interno:

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Stefano Protomartire, in Cascia. Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Campello sul Clitunno . . . . Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Andrea Apostolo, in Preci. . . . . Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Martino, in Spoleto. . . . . Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Silvestro, in Sellano . . . . Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Monteleone di Spoleto . . Pag. 26

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Ippolito Martire, in Cascia . . . . Pag. 26

Rettifica relativa al riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita del Santissimo Rosario . . . Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 maggio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 27

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clopixol». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina» . . . . Pag. 27

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vidermina» . . . . Pag. 28

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro» . . . . Pag. 28

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reumalide» . . . . Pag. 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimento concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 28

Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinari . . . . . . Pag. 29

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 29

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 . . . . Pag. 29

Regione Puglia:

Variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Martina Franca . . . . Pag. 30

Variante generale al piano regolatore territoriale dell'area industriale di Brindisi . . . . Pag. 30

Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso applicata dal comune di Alezio . . . . Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia: Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 31 gennaio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

03A05444

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2003, n. **118.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, per le politiche comunitarie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in scadenza entro il 31 dicembre 2008, il termine di cinque anni per la presentazione della relativa istanza previsto dal comma 6 del medesimo articolo 1-*bis* è ridotto a quattro anni.

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. Al comma 5 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».

Art. 3.

Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. Nel comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV».

2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, così come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'articolo 9,»;

b) nella lettera *a)* sono soppresse le parole: «e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9»;

c) nella lettera *c)* sono soppresse le parole: «ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)».

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

1. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è sostituito dalla seguente:

«*c)* Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972.

— Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1999.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 6 e 16 dell'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463:

«6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza».

(Omissis).

«16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 5 dell'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, come integrato dal decreto qui pubbicato è il seguente:

«5. Ai fini di un ordinario esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia è in facoltà della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti. Ove, prima del 1º gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ovvero ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la provincia autonoma competente, su istanza degli interessati in possesso della relativa autorizzazione, può, qualora sia accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'utilizzazione a fine idroelettrico, rilasciare la concessione con scadenza al 31 dicembre 2010.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 («Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 16 ottobre 1920):

«Art. 25. — Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone, salvo per questo il disposto dell'art. 27, terzo comma, del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del Genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 («Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 12 dicembre 1962):

«Art. 4. — Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1,

l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui al numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionata al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data decreto-legge entrata in vigore della presente legge, Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1, 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano a gli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituite con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dall'energia prodotta mediamente nel triennto 1959-1961;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite allorché il fabbisoqno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e in caso di imprese costituite in forma societaria per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni; nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione dei limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta *pro-quota* sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui.

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera *b)* del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'indistria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.».

Note all'art. 3:

— Il testo della lettera *c)* del comma 3 dell'art. 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, modificato dal decreto quì pubblicato è il seguente:

«3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti: *a)* e *b)* omissis.

c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;».

Il testo del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, già modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:

a) esercizio delle attività elettriche di cui all'art. 1;

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera *a)* ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

e) altri compiti attribuiti dalle province.».

03G0141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003.

Modalità di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (misure relative al fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Visto in particolare, l'art. 80, comma 13, della suddetta legge che modifica l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) con il quale sono state stanziate per l'esercizio finanziario 2003 risorse per il sostegno e l'incentivazione per l'alta formazione professionale realizzate da istituti per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;

Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con proprio decreto, delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuta l'opportunità di definire tempestivamente le modalità di utilizzazione del finanziamento con riferimento sia all'anno 2003, sia agli anni successivi, in relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla suindicata normativa, con riferimento al finanziamento per l'esercizio finanziario 2003 e per quelli successivi, sia per la quota attinente misure di sostegno ed incentivazione per la formazione professionale permanente nel settore nautico, sia per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri;

Considerato altresì che l'intero stanziamento dell'anno 2001, pari a € 774.685 e quota-parte dello stanziamento dell'anno 2002 di pari importo è stato destinato a favore del comune di Livorno a seguito di apposita convenzione stipulata in data 13 luglio 2001 tra l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione ed il comune stesso per iniziative volte alla promozione di trasporti marittimi sicuri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 1974 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti dell'importo complessivo di € 5.164.600,00 per l'anno 2003 e per gli anni successivi, è, secondo le percentuali indicate dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, utilizzato per finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale, nonché progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

2. Lo stanziamento annuale — per ciascuna delle tipologie di intervento previste dalla normativa indicata al comma 1 — è ripartito nella misura dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

3. Il finanziamento per l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale è riservato agli istituti per le professionalità nautiche costituiti sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partecipati direttamente da o convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano istituito un forum permanente per la formazione e l'alta formazione professionale.

4. All'individuazione del soggetto o dei soggetti aventi titolo al finanziamento si provvede, per il primo triennio, previa selezione da parte dell'apposita commissione interministeriale di cui al comma 5.

5. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento è effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Capo Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Tenuto conto dell'esigenza di attivare tempestivamente l'iniziativa per il sostegno e l'incentivazione dell'alta formazione professionale, le istanze di finanziamento devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, la quale provvede ad assegnare e ad erogare i finanziamenti richiesti sulla base della selezione operata dalla commissione di cui al comma 5, a valere sul competente capitolo indicato al comma 1.

7. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'assegnazione dei finanziamenti per le finalità di cui alla lettera *c)* dell'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è effettuata con riferimento alle iniziative più idonee al conseguimento delle specifiche finalità di legge che rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) partecipazione o convenzionamento con istituzioni universitarie;

b) partecipazione o convenzionamento di enti la cui attività contempli quella prevista nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

c) disponibilità di beni pubblici da destinare, previo recupero, alle esigenze infrastrutturali del forum permanente, siti in aree di interesse strategico per l'attuazione delle iniziative formative e di ricerca;

d) convenzionamento con istituzioni universitarie per l'utilizzazione di portali web da destinare alle attività del forum ed all'incontro tra domanda ed offerta formativa qualificata, unitamente al monitoraggio dell'occupazione lavorativa;

e) previsione dell'estensione dell'offerta formativa e progettuale anche ai Paesi extracomunitari del bacino mediterraneo;

f) previsione della progettazione e realizzazione di servizi di supporto alle piccole e medie imprese, in regime convenzionato;

g) espressa previsione della libera adesione al forum da parte di soggetti pubblici e privati, in regime di convenzionamento.

8. L'assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base di un piano economico-finanziario diretto all'ottimizzazione degli investimenti ed allo sviluppo ed incentivazione delle attività formative permanenti, nel

rispetto delle percentuali stabilite nell'art. 22, comma 14, lettera *c)*, ultima parte, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalità di studio e ricerca di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sarà effettuata a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore navale per programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalità di legge ed in particolare alla:

a) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso processi e modalità di costruzione dei mezzi navali caratterizzate da elementi innovativi;

b) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle unità navali;

c) riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione della nave;

d) riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo;

e) riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante correlati all'organizzazione ed alle nuove modalità delle prestazioni lavorative.

10. Il finanziamento è accordato ai programmi di cui al comma 9 nella misura percentuale del 90 per cento dei costi per attività di ricerca fondamentale, 50 per cento per attività di ricerca industriale e 25 per cento per attività di ricerca precompetitiva, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C45 del 17 febbraio 1996.

11. Le istanze di finanziamento devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di presentazione di più programmi aventi i requisiti per essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma 10, sarà ripartito *pro-quota* proporzionalmente all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.

12. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento è effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 321

03A06545

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2003.

Recepimento della direttiva n. 2002/66/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, che prevede l'adozione con decreto ministeriale dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, definiti in sede comunitaria;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Recepimento delle direttive 97/41/CE, 99/65/CE e 99/71/CE, concernenti limiti massimi di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001) e 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e

dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2002) e 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993 e successive modifiche, che disciplinano il programma di controlli intesi a verificare il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/66/CE del 16 luglio 2002, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale, su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Aquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti ministeriali concernenti la non iscrizione delle sostanze attive lindano, paration, permetrina e quintozene nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, rispettivamente dal 14 marzo 2001, 5 aprile 2001 e 6 agosto 2001;

Considerato di dover provvedere al recepimento della direttiva 2002/66/CE, con la quale sono stati fissati limiti massimi per le sostanze attive lindano, paration, permetrina e quintozene, che non sono state incluse nell'elenco delle sostanze attive dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

Art. 3.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2002, tranne i limiti massimi di residuo di paration, che si applicano dal 1° maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2003

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei serivzi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Salute, foglio n. 329

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ELENCATI NELL'ALLEGATO 1A, B E C DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ESACLOROCICLO-ESANO (o **HCH**) (insetticida)	Tè Cereali in granella Caffè (crudo) Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,2 (*) 0,02(*) 0,1(**) 0,6(***)	Sostanza attiva il cui impiego è vietato come prodotto fitosanitario. (*) Somma degli isomeri alfa e beta. (**) Somma di tutti gli isomeri incluso il lindano (***) Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3).
LINDANO (gamma-HCH) (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Cereali Luppolo Caffè (crudo) Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,01* 0,05* 0,1(*) 0,6(**)	Sostanza attiva revocata (*) Somma di tutti gli isomeri dell'HCH, incluso il lindano. (**) Somma di alfa, beta, gamma (lindano), delta e altri isomeri dell'HCH (di cui alfa, beta, delta cumulativamente non più di 0,3).
PARATION (1) (insetticida)	Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,1* 0,05*	Sostanza attiva revocata (1) Tale voce si applica a decorrere dal 1° maggio 2003. Sino a tale data rimane il vigore il limite previsto dal D.M. 19 maggio 2000

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PERMETRINA (insetticida)	Frutta	0,05*	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,05*	Somma degli isomeri
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
QUINTOZENE (fungicida)	Frutta	0,02*	Sostanza attiva revocata
	Ortaggi	0,02*	Somma di quintozene e di pentacloroanilina espressa come quintozene
	Legumi da granella	0,02*	(1) Limite basato su valore Codex
	Semi di arachide	0,05(1)	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

PARTE A

	Limiti massimi *in mg/kg* (ppm)		
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408
LINDANO	Carni di pollame 0,7(1) altri prodotti 0,02(2)	0,001*	0,1(1)
QUINTOZENE	0,01*	0,01*	0,01*
PARATION	0,05*	0,05*	0,05*

(1) Limite massimo basato su valore Codex (quantità di residui estranei) e non derivante da un utilizzo di prodotti fitosanitari

(2) In base a dati di monitoraggio

* Indica il limite convenzionale inferiore di determinazione analitica

03A06544

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Idrosan».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Idrosan» - registrazione n. 5318;

Vista la nota datata 26 luglio 2002 con la quale l'Ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 13 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/809 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tuttoggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«IDROSAN» - registrazione n. 5318 - Ditta industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06554

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Toxifly».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Toxifly» - registrazione n. 3872;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/1338 datata 30 gennaio 2003 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tuttoggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: «TOXIFLY» - registrazione n. 3872 - Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06555

DECRETO 15 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2000, n. 259, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 28 marzo 2003, della ditta Pfizer Italia S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZITROMAX, 250 mg capsule rigide 6 capsule - A.I.C. n. 027860016.

Ditta Pfizer Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06550

DECRETO 15 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedotus».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.44/97.M.68/D3 del 5 febbraio 2002, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista l'istanza datata 18 marzo 2003 della società Valda Lab. Farmaceutici S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il D.D. 800.5/S.44/97.M.68/D3 del 5 febbraio 2002, relativi alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.:

SEDOTUS, flacone sciroppo g 150 - A.I.C. n. 019771 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06551

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2003.

Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, commi 15 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, in particolare l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, con il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248/2001, è stata autorizzata la corresponsione di nuove concessioni e di proroghe di trattamenti di sussidiazione del reddito, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attuazione del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, fino e non oltre il 31 dicembre 2002;

Visti i decreti interministeriali:

n. 30851 del 18 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 236;

n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280;

n. 30951 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309;

n. 30952 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310;

n. 30953 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 311;

n. 30954 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 312;

n. 30955 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 313;

n. 30956 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 314;

n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315;

n. 31033 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152;

n. 31034 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153;

n. 31058 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35;

n. 31059 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 36;

n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372;

n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti, in data 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 160;

n. 31711 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;

n. 31712 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361;

n. 31843 del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39;

n. 31945 del 22 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 90,

con i quali, in attuazione dei sopra richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001, sono state autorizzate, entro e non oltre il 31 dicembre 2002, le suddette proroghe;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Considerato che per le fattispecie, aziendali e territoriali, già destinatarie dei decreti interministeriali sopra indicati, sussistono, anche per l'anno 2003, le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione delle proroghe dei trattamenti di sussidiazione al reddito di cui alla norma in questione, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter disporre, anche per l'anno 2003, la concessione delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni traordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori già destinatari delle proroghe degli stessi trattamenti, concessi con i decreti interministeriali più sopra indicati,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono autorizzate, in favore dei lavoratori già beneficiari delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concesse, fino al 31 dicembre 2002, con i decreti interministeriali citati nel preambolo del presente provvedimento, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, disposte con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, non potrà essere superiore alla spesa di euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331

03A06526

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione della misura dei contributi conto interessi, anno 2002.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 163, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», ed in particolare l'art. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che dispone, tra l'altro, che il Ministro per i beni e le attività culturali determini con proprio decreto la misura del contributo in conto interessi — in favore dell'esercizio cinematografico — da ero-

garsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002 con il quale, in attuazione del citato decreto legislativo n. 123/1998, il Ministro delle attività produttive ha determinato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, al 5,06 per cento il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese per l'anno 2002;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere alla determinazione della misura del contributo in conto interessi, da erogarsi per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 390/2000, prendendo come parametro di riferimento il tasso fissato dal succitato decreto ministeriale 10 gennaio 2002;

Sentita la Commissione consultiva per il credito cinematografico nella seduta del 12 marzo 2003;

Ritenuto di procedere alla determinazione della misura del suddetto contributo in un importo non superiore al 70% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 70% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 10 gennaio 2002 e, limitatamente agli investimenti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge del 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, in un importo non superiore al 75% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 75% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 10 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del contributo in conto interessi da erogarsi per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, è determinata in un importo non superiore al 70% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 70% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 10 gennaio 2002.

2. Limitatamente agli investimenti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge del 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la misura del contributo di cui al comma 1 è determinata in un importo non superiore al 75% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 75% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 10 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 285

03A06638

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione della misura dei contributi conto interessi, anno 2003.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», ed in particolare l'art. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che dispone, tra l'altro, che il Ministro per i beni e le attività culturali determini con proprio decreto la misura del contributo in conto interessi — in favore dell'esercizio cinematografico — da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2003 con il quale, in attuazione del citato decreto legislativo n. 123/1998, il Ministro delle attività produttive ha determinato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, al 4,80 per cento il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese per l'anno 2003;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere alla determinazione della misura del contributo in conto interessi, da erogarsi per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 390/2000, prendendo come parametro di riferimento il tasso fissato dal succitato decreto ministeriale 16 gennaio 2003;

Sentita la Commissione consultiva per il credito cinematografico nella seduta del 12 marzo 2003;

Ritenuto di procedere alla determinazione della misura del suddetto contributo in un importo non supriore al 70% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 70% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2003 e, limitatamente agli investimenti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge del 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, in un importo non superiore al 75% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 75% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del contributo in conto interessi da erogarsi per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, è determinata in un importo non superiore al 70% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 70% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2003.

2. Limitatamente agli investimenti di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge del 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la misura del contributo di cui al comma 1 è determinata in un importo non superiore al 75% del tasso stabilito dal contratto di mutuo, e comunque non oltre il 75% del tasso di riferimento fissato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 286

03A06639

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2003.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e, in particolare, l'art. 41 che prevede la cessazione dall'incarico dei commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato dalla legge 27 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 10 marzo 2003, n. 173, con il quale, ai sensi della legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 41, si è proceduto alla ricostituzione dell'organo commissariale del citato sodalizio, attraverso la nomina del dott. Fabrizio Andreassi;

Vista la nota del 31 marzo 2003 con la quale il predetto dott. Andreassi dichiara di non poter accettare l'incarico per motivi strettamente personali;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, n. 198;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio Barbarossa, nato a Pescara il 25 marzo 1966, domiciliato in Pescara, via Marconi n. 122, è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

03A06527

DECRETO 9 maggio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di consumo battipagliese «CON. BA.» a r.l., in Battipaglia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione cominissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dall'attività ispettiva ordinaria di cui al verbale redatto in data 21 dicembre 2001, è emersa nei confronti della società cooperativa di consumo Battipagliese «CON. BA.» a r.l., con sede in Battipaglia (Salerno) la persistente indisponibilità a consentirne la revisione, già rilevata con verbale in data 16 febbraio 2002, oltre al mancato rinnovo delle cariche sociali da tempo scadute;

Considerato altresì che l'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'anno 1996;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo Battipagliese «CON. BA.» a r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), codice fiscale n. 02165950656, costituita in data 7 novembre 1985, a rogito notaio dott. Sergio Barela.

Art. 2.

Il dott. Ciro Cozzolino nato a Napoli il 29 settembre 1941, con studio professionale in Salerno, via F. Volpe n. 19, è nominato, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di formalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06546

DECRETO 9 maggio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della cooperativa agricola «Media Valle dell'Amaseno soc. coop. a r.l.», in Latina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che dall'attività ispettiva ordinaria di cui al verbale redatto in data 2 marzo 2002, è emersa l'indisponibilità a consentire la revisione da parte del rappresentante legale della cooperativa agricola «Media Valle dell'Amaseno soc. coop. a r.l.», con sede in Latina che si è reso poi irreperibile, come evidenziato con accertamento in data 27 settembre 2002;

Considerato altresì che l'ultimo bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle imprese si riferisce all'anno 1996 e che non sono state più rinnovate le cariche sociali scadute nel 1997;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Media Valle dell'Amaseno soc. coop. a r.l.», con sede in Latina, codice fiscale n. 01573320593, costituita in data 24 febbraio 1992, a rogito notaio dott. Raffaele Ranucci.

Art. 2.

Il rag. Mattia Valente nato a Napoli il 19 marzo 1943, residente in Latina, via Pontinia n. 51/A, è nominato, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di formalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06547

DECRETO 16 maggio 2003.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, a favore delle produzioni ceramiche.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive integrazioni e modificazioni recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità»;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che attribuisce al Ministro delle attività produttive il potere di determinare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse (€ 1.033.000 per l'anno 2002 e € 2590.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004) indicate al comma 1 dello stesso art. 13;

Sentito il Consiglio nazionale ceramico;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e finalità delle iniziative

1. Le risorse citate nelle premesse sono destinate alla tutela e allo sviluppo del comparto ceramico, al fine della valorizzazione dei marchi «Ceramica artistica e tradizionale» e «Ceramica di qualità» di seguito denominati rispettivamente CAT e CQ, istituiti con decreto del Ministro delle attività produttive 26 giugno 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997.

2. Il marchio CAT ha lo scopo di tutelare le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte in conformità al disciplinare tipo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997 e ai disciplinari di zona approvati dal Consiglio nazionale ceramico;

3. Il marchio CQ ha lo scopo di tutelare le altre produzioni ceramiche effettuate in conformità all'apposito disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Qualificazione delle iniziative

1. Le iniziative finanziabili concernono progetti diretti a realizzare almeno una delle seguenti finalità:

a) promuovere le esportazioni dei prodotti ceramici mediante la presentazione in Italia e all'estero, la loro pubblicizzazione, lo studio dei mercati;

b) incrementare i flussi turistici con particolare riguardo alle zone di antica tradizione ceramica;

c) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale del settore;

d) promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni ceramiche;

e) effettuare convegni di studi, curare pubblicazioni specializzate, organizzare concorsi a carattere nazionale e internazionale finalizzati alla promozione della qualità dei prodotti.

Art. 3.

Strumenti attuativi

1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito indicato con il termine «Ministero» realizza i progetti di cui al precedente articolo anche mediante convenzioni con enti pubblici o privati e associazioni costituite da almeno tre anni e rappresentate in almeno cinque regioni che, in relazione ai loro compiti istituzionali, garantiscano il conseguimento delle finalità indicate negli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Convenzioni

1. I soggetti indicati nel precedente art. 3 trasmettono al Ministero - Consiglio nazionale ceramico, proposta di stipula di convenzione con allegato progetto illustrativo ed indicazione dei relativi costi nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In sede di prima applicazione tale termine è fissato in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dallo statuto dell'ente o dell'associazione interessati.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. Le convenzioni sono stipulate dal Ministero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato dal Consiglio ceramico, composto da cinque membri, tra cui il dirigente del Ministero responsabile del competente ufficio.

2. Può partecipare alla riunione del comitato di cui al comma 1 un rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame.

Art. 6.

Erogazione e revoca del finanziamento

1. Le modalità di erogazione del finanziamento, per stati di avanzamento e a saldo, sono determinate nella convenzione.

2. Qualora il progetto non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione, il Ministero dispone la revoca totale o parziale del finanziamento, sentito il comitato di cui all'art. 5.

Art. 7.

Norme finali

1. Il Ministero può disporre tutti gli accertamenti anche ispettivi ritenuti necessari e può richiedere ogni certificazione documentaria e ogni informazione utile per verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A06549

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 maggio 2003.

Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici, in particolare gli articoli 9, primo comma e 13, secondo comma;

Considerata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle notifiche dei trasferimenti e le richieste di diritti individuali al premio vacche nutrici per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 2001, per l'anno 2003, le notifiche per i trasferimenti e/o le cessioni temporanee dei diritti individuali al premio per le vacche nutrici, nonché le richieste degli stessi diritti individuali, possono essere presentate fino alle ore 18 del 15 ottobre 2003.

Roma, 19 maggio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A06637

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2003.

Modifica al decreto 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie»;

Visto in particolare l'allegato 18 al suddetto decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, nella parte degli obietti i formativi qualificanti al terzo

comma, laddove si indica che nei *curricula* dei corsi di laurea della classe «i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria»;

Visto il profilo professionale individuato dal Ministero della salute con il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992;

Considerato pertanto che l'attivita dell'educatore professionale con sbocchi nell'area sanitaria può essere svolta solo a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di medicina e chirurgia, con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e con esame finale con valore abilitante;

Tenuto conto che la frase sopra citata riportata nel testo del decreto ministeriale 4 agosto 2000 deve intendersi come inserita per mero errore materiale, quale refuso del testo stesso;

Ritenuto di dover procedere alla modificazione del suddetto decreto ministeriale 4 agosto 2000 al fine di correggere tale errore materiale;

Decreta:

L'allegato 18 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla classe 18 delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, è modificato come segue: nella parte degli obiettivi formativi qualificanti, al terzo comma, punto terzo, deve intendersi come mai inserita la frase «i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria»,che pertanto risulta soppressa.

Roma, 22 maggio 2003

Il Ministro: Moratti

03A06529

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 7 maggio 2003.

Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi. (Determinazione n. 2)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di data 4 marzo 2003, n. 11, con la quale veniva approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi» del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 6 marzo 2003, prot. n. CDA/MF/1264, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al quale risulta pervenuta in data 7 marzo 2003, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 7 maggio 2003»;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, adotta il seguente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia».

2. È abrogato l'art. 55 del regolamento per l'amministrazione e la Contabilità del Consorzio adottato dal Consorzio per l'area di ricerca di Trieste con deliberazione dell'assemblea dei soci di data 21 dicembre 1995, numero 15, approvato con nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 8 febbraio 1996.

Art. 2.

Beni e servizi in economia

1. Fatto salvo l'obbligo di fare ricorso alle convenzioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi fino a un importo di 50.000 euro:

a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché l'allestimento e il presidio di stand promozionali, nell'interesse dell'amministrazione;

b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, servizi di agenzia pubblicitaria, servizi fotografici;

d) acquisto di libri, riviste, giornali, elenchi e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

e) rilegatura di libri e redazione e pubblicazione di testi di interesse dell'Amministrazione;

f) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia e di creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa inserzione di dati, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura;

g) gestione di archivi e magazzini, anche decentrati rispetto alla sede dell'Amministrazione ed, eccezionalmente, revisione generale periodica dell'inventario dei beni dell'Amministrazione, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

h) servizi di organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio, servizi di acquisto dei documenti di viaggio, servizi di accompagnamento per visite guidate all'interno dei comprensori dell'Area di Ricerca;

i) affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione dell'attività istituzionale di formazione;

j) lavori di impostazione grafica, stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd), e relativa duplicazione;

k) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, pulizia e facchinaggio;

l) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi:

m) spese per rappresentanza;

n) spese per cancelleria e materiale di consumo, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio;

o) spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di computer, stampanti e materiale informatico ed elettronico di vario genere, spese per servizi informatici e telematici, per l'acquisto e la realizzazione di software, per la trasmissione di eventi via Internet, per noleggio bande di trasmissione via cavo o radio, per la realizzazione o l'aggiornamento del sito web dell'amministrazione;

p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;

q) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

r) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

s) polizze di assicurazione

t) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

u) acquisizione di beni e servzi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste al contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

v) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

w) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

x) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

y) acquisto, noleggio, anche a caldo, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

z) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto.

Art. 3.

Competenza

Le spese in economia sono disposte, per quanto di propria competenza, dal dirigente di ciascun Servizio, che è il responsabile di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Trieste, 7 maggio 2003

Il Presidente: PEDICCHIO

03A06543

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 2003, n. **3/DPF**.

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote.

Ai Comuni

e, per conoscenza

Al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti

All'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI)

All'Agenzia delle entrate

Con l'art. 1, comma 1, lettera *u)* del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è stato soppresso il comma 4 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevedeva la pubblicazione «per estratto» nella *Gazzetta Ufficiale* delle deliberazioni concernenti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili adottata dai comuni annualmente.

Contestualmente, nella lettera *s)* della medesima norma, alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 52 del predetto decreto legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione degli atti regolamentari e delle tariffe degli enti locali deve essere effettuata mediante «avviso» è stato aggiunto il seguente periodo «Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi».

Per effetto della predetta modifica, pertanto, tutte le deliberazioni relative alla adozione di aliquote, tariffe e regolamenti di natura tributaria dovrebbe essere effettuata «per estratto» nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questo Ufficio, pur osservando che, in materia di aliquote I.C.I., la nuova modalità di pubblicazione coincide con quella già introdotta dal soppresso comma 4, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, ha rilevato che, relativamente alle deliberazioni tariffarie ed ai regolamenti tributari, tale modalità di pubblicazione risulterebbe inattuabile a causa della particolare natura dei citati atti, i quali, essendo atti di formazione secondaria di particolare complessità. ed analiticità, non si prestano ad essere schematizzati e ricondotti a forme sintetiche — indispensabili per definire l'estratto — se non compromettendone il contenuto.

In relazione alle suddette difficoltà operative, d'intesa con il Ministero della giustizia, si è convenuto di continuare ad effettuare la pubblicazione degli atti deliberativi in argomento secondo le previgenti disposizioni, confermando di fatto le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 e nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998, con le quali furono fornite le istruzioni ai comuni per effettuare la pubblicazione delle aliquote I.C.I, e dei regolamenti in materia tributaria. In sostanza, per evitare l'interruzione del servizio, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha continuato a pubblicare per «estratto» le sole deliberazioni approvative delle aliquote I.C.I., mentre questo Ufficio ha provveduto a raccogliere in elenchi gli «avvisi» di approvazione o di modifica dei restanti regolamenti tributari, che periodicamente venivano trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*.

Orbene, precisato, innanzitutto, che tale pubblicazione, come del resto quella prevista dalla norma modificata, non assume alcuna rilevanza giuridica in ordine all'entrata in vigore e all'efficacia, né incide sui termini decadenziali previsti per la impugnazione dei predetti atti — la cui unica forma di pubblicità giuridicamente valida resta, comunque, disciplinata dalla specifica norma contenuta nell'art. 124 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, — ma ha il solo scopo di fornire ai contribuenti la notizia dell'avvenuta adozione di disposizione tributarie, questo Ufficio, in ciò confortato anche dal parere espresso dal Ministero della giustizia, ritiene di poter dare attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, del citato decreto legislativo n. 506/1999, mediante una diversa forma di pubblicazione che, pur assicurando, in ogni caso ai contribuenti, la conoscenza dell'avvenuta adozione di norme di natura tributaria, consenta, nello stesso tempo, di acquisire analiticamente, con modalità di effettiva praticità, tutte quelle informazioni che possono incidere sul rapporto di imposta.

Tale diversa forma, che si ritiene possa rispondere pienamente alle finalità di pubblicità perseguite dalla norma citata, oltre ad una maggiore economicità di effettuazione del servizio, consiste, analogamente a quanto avviene, sia pure con diversi effetti giuridici, per le deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, nella pubblicazione di dette deliberazioni sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali.

Inoltre, per una maggiore completezza dell'informazione, questo Ufficio provvederà a predisporre appositi «avvisi» sintetici, riportanti il nome del comune, la data ed il numero della deliberazione e l'oggetto della medesima, che verranno trasmessi periodicamente all'Uffi-

cio pubblicazione leggi e decreti, affinché venga data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta adozione delle aliquote I.C.I.

Pertanto, a modifica delle precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998, si dispone che, a decorrere dalla data dell'inserimento della presente circolare sul predetto sito informatico, i comuni trasmetteranno, direttamente a questo Ufficio, la richiesta di pubblicazione, corredata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate per l'anno in corso. Nell'ipotesi in cui, in tale deliberazione, l'ente locale si sia limitato a confermare la validità delle aliquote vigenti in periodi pregressi, sarà indispensabile allegare anche l'atto che riporta la misura dell'aliquota o delle aliquote deliberate precedentemente, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente all'obbligo tributario.

La pubblicazione interesserà, ovviamente, anche quella parte della deliberazione relativa alla detrazione per l'abitazione principale, nonché le eventuali condizioni introdotte dal comune per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione disciplinata nel comma 3 dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, prevista per quei soggetti passivi che versino in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

Modalità di invio.

I comuni, per le finalità sopra indicate, invieranno, unitamente alla richiesta di pubblicazione, le deliberazioni succitate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it

In alternativa, i citati atti potranno essere trasmessi anche su supporto magnetico (floppy disk, ovvero c.d.rom), costituito da testo e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word, oppure Acrobat PDF, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma Eur.

Allo scopo di assicurare la celerità dell'acquisizione dei predetti supporti informatici, i «file» che riportano i dati contenuti nelle delibere in argomento, scritti con il carattere «Times New Roman», dimensione «12» dovranno essere nominati nei modi seguenti:

ici_nomecomune_anno.doc

ici_nomecomune_anno.pdf

Per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti farà precedere, gli avvisi stessi, dalle seguenti indicazioni:

Avviso di adozione, da parte dei comuni, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.

Avvertenze.

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s), *numeri 1) e 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, a dare avviso della adozione, da parte dei comuni, delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili.*

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale, al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'avvenuta adozione delle aliquote e dell'introduzione delle condizioni per usufruire della eventuale ulteriore detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale. Pertanto, le informazioni sul contenuto integrale delle delibere annunciate in Gazzetta, potranno essere assunte, oltre che presso i comuni interessati, direttamente dal sito www.finanze.gov.it nella sottopagina Dipartimento politiche fiscali.

Inoltre, considerato che nelle more dell'introduzione del nuovo procedimento di pubblicazione è già iniziata la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* secondo le precedenti modalità degli «estratti» delle deliberazioni di approvazione di aliquote I.C.I. adottate per l'anno 2003, lo scrivente si farà carico di acquisire direttamente i dati contenuti nei predetti estratti, per poi trasferirli sul citato sito, esonerando i comuni interessati dall'obbligo di procedere all'invio del relativo supporto informatico.

Nell'evidenziare, infine, che la pubblicazione è completamente gratuita, si fa presente che le richieste di pubblicazione delle aliquote che saranno inoltrate, sia allo scrivente che all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, successivamente alla diramazione della presente circolare, saranno evase solo dopo l'invio di idoneo supporto informatico avente le caratteristiche sopra indicate. Ciò soprattutto per evitare che l'eventuale omissione od errore che potrebbe conseguire alla acquisizione dei dati dal supporto cartaceo possa compromettere la corretta informazione per il contribuente.

Si precisa, infine, che nulla è innovato in ordine alle modalità di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli «avvisi» concernenti i restanti regolamenti comunali e provinciali di natura tributaria, relativamente ai quali si confermano le istruzioni a suo tempo diramate con la circolare n. 101/E del 17 aprile 1998.

Roma, 16 aprile 2003

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

03A06317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Denpasar (Bali) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Denpasar (Bali) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Jakarta, con la seguente circoscrizione territoriale: le isole della piccola Sonda (Nusatenggara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A06561

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Stefano Protomartire, in Cascia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Stefano Protomartire, con sede in Cascia (Perugia), frazione Trognano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Martino Vescovo e Stefano Protomartire», con sede in Cascia (Perugia), frazione Trognano.

03A06618

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Campello sul Clitunno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), frazione Pissignano, viene trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Michele Arcangelo», con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), frazione Pissignano.

03A06619

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Andrea Apostolo, in Preci.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Andrea Apostolo, con sede in Preci (Perugia), frazione Roccanolfi, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumento la denominazione di «Chiesa di S. Maria Assunta e S. Andrea Apostolo», con sede in Preci (Perugia), frazione Roccanolfi.

03A06620

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Martino, in Spoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Martino, con sede in Spoleto (Perugia), frazione Ancaiano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumento la denominazione di «Chiesa di S. Martino», con sede in Spoleto (Perugia), frazione Ancaiano.

03A06621

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Silvestro, in Sellano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Silvestro (Perugia), frazione Villamagna, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumento la denominazione di «Chiesa di S. Silvestro», con sede in Sellano (Perugia), frazione Villamagna.

03A06623

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Monteleone di Spoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di Maria SS. Addolorata, con sede in Monteleone di Spoleto (Perugia), frazione Ruscio, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumento la denominazione di «Chiesa di Maria SS. Addolorata», con sede in Monteleone di Spoleto (Perugia), frazione Ruscio.

03A06624

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di S. Ippolito Martire, in Cascia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2003, la Parrocchia di S. Ippolito Martire, con sede in Cascia (Perugia), frazione Fogliano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumento la denominazione di «Chiesa di S. Ippolito Martire», con sede in Cascia (Perugia), frazione Fogliano.

03A06625

Rettifica relativa al riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita del Santissimo Rosario

A parziale rettifica dell'estratto relativo all'ente in oggetto recante: «Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita del Santissimo Rosario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2001, si comunica che l'esatta denominazione dell'ente è la seguente: Confraternita «Compagnia del Santissimo Rosario».

03A06622

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 maggio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1901
Yen giapponese	138,93
Corona danese	7,4243
Lira Sterlina	0,72350
Corona svedese	9,1930
Franco svizzero	1,5279
Corona islandese	85,27
Corona norvegese	7,8600
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58675
Corona ceca	31,412
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,82
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6614
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,3751
Leu romeno	37839
Tallero sloveno	233,3050
Corona slovacca	41,125
Lira turca	1730000
Dollaro australiano	1,8041
Dollaro canadese	1,6366
Dollaro di Hong Kong	9,2812
Dollaro neozelandese	2,0333
Dollaro di Singapore	2,0480
Won sudcoreano	1426,33
Rand sudafricano	9,5075

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06755

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clopixol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 281 del 15 maggio 2003

Medicinale: CLOPIXOL.

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fara n. 35 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 11008200153.

Variazione A.I.C.: eliminazione delle specifiche del prodotto finito non previste dalla Farmacopea (B13).

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 026890095 - «Acuphase 100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «Acuphase» 1 fiala 100 mg/2 ml (A.I.C. n. 026890095), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A06562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 284 del 15 maggio 2003

Medicinale: TROZOCINA.

Titolare A.I.C.: Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Trozocina» è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica dello schema posologico richiesta dalla società in oggetto indicata, relativamente alla specialità medicinale «Trozocina» e più precisamente aumento della posologia limitatamente al trattamento della faringite streptococcica nei bambini che passa da 10 mg/kg a 20 mg/kg in unica somministrazione giornaliera per la durata di 3 giorni,

relativamente alla confezione sottoelencata:

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 38 ml - A.I.C. n. 027948052.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06563

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vidermina».

Con decreto n. 800.5/R.M. 321/D87 del 15 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VIDERMINA - 10 ovuli - A.I.C. n. 032194 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A06530

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro».

Con decreto n. 800.5/R.M. 80/D85 del 15 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SODIO CLORURO:

0,9% sacca flessibile 50 ml - A.I.C. n. 030895 015/G;

0,9% sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030895 027/G;

0,9% sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030895 039/G;

0,9% sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030895 041/G;

0,9% sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 030895 054/G;

0,9% sacca flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 030895 066/G;

0,9% sacca flessibile 3000 ml - A.I.C. n. 030895 078/G;

0,9% 50 ml in sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030895 092/G;

0,9% 100 ml sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030895 130/G;

0,9% 250 ml sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030895 179/G;

0,9% sacca flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 030895 181/G;

0,9% 80 ml in dispositivo con infusore 100 ml A.I.C. n. 030895 193/G;

0,9% 220 ml in dispositivo con infusore 250 ml A.I.C. n. 030895 205/G;

0,9% 400 ml in dispositivo con infusore 500 ml A.I.C. n. 030895 217/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A06552

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reumalide».

Con decreto n. 800.5/R.M. 242/D86 del 15 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

REUMALIDE:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033464 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A06553

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32296 del 6 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Siemens Information and Communication Networks, con sede in Milano, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 settembre 2001 al 23 marzo 2002.

03A06524

Provvedimento concernente l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32295 del 6 maggio 2003 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 dalla ditta S.p.a. Siemens Information and Communication Networks, con sede in Milano, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 settembre 2001 al 23 marzo 2002.

03A06525

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32308 del 9 maggio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 ottobre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Castelvolturno (Caserta), imprese impegnate nei lavori di realizzazione della «depurazione e fognature a servizio del territorio urbanizzato in destra del fiume Volturno».

Con decreto n. 32309 del 9 maggio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 febbraio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Buonabitacolo (Salerno), imprese impegnate nei lavori di «variante alle ss.ss. 18 e 517 - IV tronco dal km 19+600 della ss. 517 al km 85+248 della ss. 18 - I stralcio».

Con decreto n. 32310 del 9 maggio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 giugno 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cosenza, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80. Autostrada Salerno-Reggio Calabria presso il cantiere località Magna Grecia e/o Cupole geodetiche di Cosenza - tronco 2 - tratto 5 - lotto 4 - progressive dal km 253+700 al km 258+200.

03A06626

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinari

Con decreto n. 32298 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Termotecnica Abruzzese, con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo) e Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 10 giugno 2001 al 9 marzo 2002.

Con decreto n. 32299 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gruppo servizi informatici, con sede in Roma, unità di Milano-Bresso, per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 1° gennaio 2004.

Con decreto n. 32300 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Edipower, con sede in Milano, unità di Chivasso (Torino) e Sermide (Mantova), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2005.

Con decreto n. 32301 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Quattrocchio, con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32302 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Punto Com, con sede in Roma, unità di Milano, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2005.

Con decreto n. 32303 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Ancona, Foligno (Perugia), Rieti, Taranto e Trieste, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 20 maggio 2002.

Con decreto n. 32304 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Servola, con sede in Brescia, unità di Trieste, per il periodo dal 13 gennaio 2003 all'11 gennaio 2004.

Con decreto n. 32305 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Seapark, con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 32306 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Menz & Gasser, con sede in Novaledo (Trento), unità di Novaledo (Trento), per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 gennaio 2004.

Con decreto n. 32307 del 9 maggio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Roma, unità di Pioraco (Macerata), Rocchetta (Ancona), sede direzione Fabriano (Ancona), stabilimento Fabriano (Ancona), per il periodo dal 22 marzo 2002 al 21 marzo 2004.

03A06627

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32324 del 9 maggio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Castelvolturno (Caserta), imprese impegnate nei lavori di realizzazione della «depurazione e fognature a servizio del territorio urbanizzato in destra del fiume Volturno», per il periodo dal 18 ottobre 2001 al 17 gennaio 2004.

Con decreto n. 32325 del 9 maggio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Buonabitacolo (Salerno), imprese impegnate nei lavori di «variante alle ss.ss. 18 e 517 - IV tronco dal km 19+600 della ss. 517 al km 85+248 della ss. 18 - I stralcio», per il periodo dal 2 febbraio 2001 al 1° maggio 2003.

Con decreto n. 32326 del 9 maggio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Cosenza, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80. Autostrada Salerno-Reggio Calabria presso il cantiere località Magna Grecia e/o Cupole geodetiche di Cosenza - tronco 2 - tratto 5 - lotto 4 - progressive dal km 253+700 al km 258+200, per il periodo dal 28 giugno 2002 al 27 settembre 2004.

03A06628

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 12 maggio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto «The International School of Panama - El Dorado-Panama».

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A06528

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 576 del 17 aprile 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale in struttura ricettiva turistico-alberghiera della Masseria «Luchicchio», in ditta Planet Italia adottato dal C.P. di Martina Franca (Taranto) con delibera n. 25 del 4 febbraio 2002 in variante al piano regolatore generale vigente.

03A06556

Variante generale al piano regolatore territoriale dell'area industriale di Brindisi

La giunta della regione Puglia con atto n. 578 del 17 aprile 2003 (esecutivo a norma di legge), ha espresso parere favorevole, ai sensi delle LL.SS. nn. 237/93 e 341/95, in ordine alla variante generale al piano regolatore territoriale dell'area industriale di Brindisi - Agglomerati periferici di Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni - adottata dal Commissario straordinario con deliberazione n. 37 del 17 aprile 2002.

03A06558

Variante urbanistica per cambio di destinazione d'uso applicata dal comune di Alezio

La giunta della regione Puglia con atto n. 575 del 17 aprile 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera del complesso rurale denominato «Casino Rocci», in ditta Imperiale Innocente Alessandro adottato dal C.C. di Alezio (Lecce) con delibera n. 42 del 24 ottobre 2001 in variante al P.F. ed al P.R.G.

03A06557

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nell'anno 2002, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
60 VE	Gioielleria Passoni di Roberto Bettinello snc	Venezia	7
89 VE	Gioielleria Bettinello del dott. Sergio Bettinello & C. snc	Venezia	1

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nell'anno 2002:

Marchio	Denominazione	Sede
60 VE	Gioielleria Passoni di Roberto Bettinello snc	Venezia
89 VE	Gioielleria Bettinello del dott. Sergio Bettinello & C. snc	Venezia
116 VE	Favero Antonio	Venezia-Marghera
145 VE	Mazzucco Armando	Venezia
151 VE	Boeche Gabriele	Venezia-Mestre
186 VE	De Pellegrini Mario	Venezia-Zelarino
261 VE	Betteloni Diego	Venezia-Mestre
326 VE	Amistà Claudio	San Donà di Piave
337 VE	I tuoi gioielli di Mancinelli Francesco	Venezia-Mestre
351 VE	Peruzzi di D'Este Alberto & C. sas	Venezia

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

03A06548 - 03A06548-*bis*

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501123/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.